

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

Linee Guida

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE E DELL'ACCORDO NEL CASO DI INCONTRI DI MEDIAZIONE IN VIA TELEMATICA

1) Il Mediatore, redatto il verbale, lo condividerà con Avvocati e parti, trasmettendolo all'Avvocato della parte richiedente la mediazione in formato PDF a mezzo e-mail (con le medesime modalità verrà inviato, in caso di esito positivo del procedimento, l'eventuale accordo di mediazione), che lo farà sottoscrivere alla parte in via analogica (o *sarà* inviato alla parte per la sottoscrizione analogica se collegata da remoto). Si precisa che il verbale (ed eventualmente l'accordo se raggiunto) dovrà essere prima sottoscritto da tutte le parti sprovviste di firma digitale e successivamente dai legali e dalle parti munite di firma digitale, con le seguenti modalità:

a) Parti non presenti presso lo studio del loro Avvocato e collegate da remoto

- il richiedente la mediazione, non presente nello studio del suo Avvocato e collegato da remoto, ricevuto il documento in formato PDF, lo stampa, appone la sottoscrizione e scansiona il documento da lui sottoscritto e lo invia via e-mail all'altra parte, la quale lo sottoscrive anch'essa con le stesse modalità e la invia al proprio Avvocato;

- l'Avvocato del chiamato in mediazione sottoscrive digitalmente il verbale (ed eventualmente l'accordo se raggiunto) e lo invia via pec all'Avvocato del richiedente la mediazione che sottoscritto digitalmente il verbale (ed eventualmente l'accordo se raggiunto), lo restituirà, sempre a mezzo PEC, alla PEC della Segreteria dell'Organismo, che ne curerà la consegna al Mediatore per i propri adempimenti.

b) Parti presenti presso lo studio del loro Avvocato

- il Mediatore invia il verbale (e/o l'accordo) in formato PDF a mezzo e-mail all'Avvocato del richiedente la mediazione, che ricevuto il documento in formato PDF, lo stampa, fa apporre la sottoscrizione al cliente, scansiona il documento e lo invia via pec all'Avvocato del chiamato in mediazione che, dopo averlo fatto sottoscrivere analogicamente alla propria parte, lo firma digitalmente e lo invia all'Avvocato del richiedente la mediazione, che sottoscritto digitalmente, lo restituirà, sempre a mezzo PEC all'indirizzo PEC della Segreteria dell'ODM, che ne curerà la consegna al Mediatore per i propri adempimenti.

Nel caso in cui il numero delle parti fosse superiore a due il verbale (ed eventualmente l'accordo se raggiunto), dovrà essere prima sottoscritto da tutte le parti sprovviste di firma digitale e successivamente dai legali e dalle parti munite di firma digitale al fine di non invalidare le firme digitali precedenti.



2) Gli Avvocati potranno apporre le firme digitali sul verbale (e/o sull'accordo) con modalità CADES o PadE purché la modalità prescelta sia condivisa da tutti i firmatari; il verbale dovrà quindi essere sottoscritto interamente in CadES o interamente in PadES. L'Avvocato, che sottoscrive con firma digitale, deve - ai sensi dell'art. 83 comma 20 bis della conversione in Legge del DL 17.03.2020, n.18 - dichiarare autografa anche la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta manualmente in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione.

2

3) Il Mediatore, dopo avere verificato attentamente che il verbale sottoscritto dalle parti sia identico a quello condiviso e da lui trasmesso inizialmente, sottoscrive con firma digitale il verbale già sottoscritto dalle parti e dagli Avvocati. La sottoscrizione del Mediatore, in questo caso, non ha la funzione di certificare l'autografia delle parti, poiché questa viene certificata dalla firma digitale dell'Avvocato.

Va precisato, altresì, che l'accordo costituisce atto delle parti e non viene sottoscritto dal Mediatore.

Il verbale relativo al procedimento di mediazione, pertanto, svolto in modalità telematica è sottoscritto dal Mediatore e dagli Avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo.

Il documento, sottoscritto dalle parti e digitalmente dai rispettivi Avvocati e dal Mediatore costituisce l'originale informatico che verrà trasmesso via pec dal Mediatore all'ODM agli Avvocati delle parti in mediazione.

N.B. Un documento sottoscritto con firma digitale ha nel nostro ordinamento piena efficacia giuridica, a condizione che non sia modificato dopo l'apposizione della firma. Nel caso in cui sia necessario apporre più firme digitali su un medesimo documento, ciò sarà possibile aggiungendo allo stesso file, che può essere solo esportato o scaricato ma mai salvato nuovamente (con opzioni salva, salva con nome, rinomina ecc. che comportano modifiche al file), le ulteriori firme.

Pertanto, sarà necessario esportare (trascinando con il mouse il file dalla e-mail/pec sul desktop o nella cartella desiderata) o scaricare il documento nel formato originario e apporre le firme solo su quello, ciò per evitare di invalidare le firme digitali precedenti.

